

ore-
53

nen-
ito
ntro

ce;

C O M U N E D I M O N T A L D O R O E R O

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI

Art. 59.1 legge 142/90

ART. 1

Principi generali

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dai successivi articoli.

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della Legge 8.6.1990, n. 142.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.

ART. 2

Osservanza di Leggi, Regolamenti e norme speciali

Il presente Regolamento ha una portata generale in conformità a tutta la vigente legislazione in materia per cui i singoli appalti o le forniture potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 20.3.1965, n. 2248 all. F ed il Regolamento per la Direzione, Contabilità e collaudo dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre Leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione delle opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le Leggi antimafia 19.9.1982, n. 646; 23.12.1982, n. 936; 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni;

Nel caso di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'Amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri Enti Pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

ART. 3

Campo di applicazione

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente Regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili o immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga

posta in essere dal Comune e che contempri la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

ART. 4

Definizione dei contraenti

All'interno del presente Regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

- quanto al Comune di Montaldo Roero con i termini "Amministrazione - Ente o stazione appaltante, concedente";
- quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente - aggiudicatario - concessionario".

ART. 5

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche, alienazioni o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campi europeo e quindi:

- l'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827;
- la licitazione privata nelle forme previste dalla Legge 1.1.1973, n. 14, dalla Legge 8.8.1977, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 30.3.1981, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Direttiva CEE 440/89, dal D.P.C.M. n. 55 del 10.1.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 4 R.D. 18. 11.1923, n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e Disciplinari specifici.

Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale, giustamente l'art. 24 della Legge 8.8.1977, n. 584, dalla Legge 30.3.1981, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Direttiva CEE 440/89, dal D.P.C.M. n. 55 del 10.1.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

- la trattativa privata, così come regolamentata dal successivo art. 13 oltre che dall'art. 41 R.D. 827/24 e per appalti in sede comunitaria art. 5 lett. b) Legge 8.8.1977, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni, nonché direttive comunitarie vigenti.

ART. 6

L'asta pubblica - Definizione

E' il sistema di gara attraverso il quale l'Ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta, in conformità alle norme di legge di cui all'art. 5 che precede.

ART. 7

La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica

L'avviso di asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto verrà pubblicato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli appalti pubblici in relazione al prezzo base.

Esso indicherà tutte le condizioni in ordine sostanziale e formale richieste per partecipare all'asta pubblica.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalla Leggi nazionali e Regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

ART. 8

Licitazione privata - Definizione

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

L'avviso di licitazione verrà pubblicato in conformità alle vigenti disposizioni con riferimento al valore posto a base d'asta.

Si attua in conformità alle norme di legge di cui all'art. 5 e la lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione nonchè termini e modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

ART. 9

Appalto concorso - Definizione

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge anche mediante pubblici avvisi e comunque in conformità alle vigenti disposizioni con riferimento al presunto valore dell'appalto/concorso alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione in conformità alle norme di legge di cui all'art. 5 che precede.

L'elenco ditte, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale, può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorchè non abbiano avanzato istanza di partecipazione.

La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonchè i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

ART. 10

Appalto-concorso - Lineamenti sostanziali

Per la più recente e consolidata giurisprudenza l'appalto concorso equiparabile ad un concorso pubblico per titoli ed esami e quindi il procedimento amministrativo da attuare nella specie è del tutto assimilabile a quello di un concorso pubblico. Ne consegue che l'Amministrazione allorché intende avvalersi del sistema dell'appalto-concorso in sede di approvazione della deliberazione iniziale programmatica dovrà contestualmente indicare gli elementi di valutazione in ordine decrescente di priorità che verranno presi in esame dalla Commissione Giudicatrice per individuare l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico. Inoltre per ogni elemento di valutazione dovranno essere indicati dei punteggi minimi al di sotto dei quali l'offerta non verrà considerata idonea e dei punteggi massimi, ciò al fine di stabilire fin dall'inizio uno schema comportamentale chiaro ed univoco che garantisca una iniziale "par condicio" e riduca i margini discrezionali di valutazione che sono pur sempre insiti in siffatto sistema di appalto.

ART. 11

La Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice di appalto/concorso ha quindi il compito, nell'ambito di parametri predeterminati, di esaminare e valutare le offerte presentate assegnando per ogni elemento di valutazione un punteggio discrezionale compreso fra il minimo ed il massimo già in precedenza fissati proponendo poi all'Amministrazione la graduatoria di merito. I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno essere esplicitati attraverso appositi verbali redatti in modo chiaro e motivato. Le conclusioni della Commissione Giudicatrice non saranno comunque vincolanti per l'Amministrazione Comunale che con provvedimento motivato potrà modificarle o rigettarle.

La Commissione Giudicatrice deve essere nominata con apposito atto della Giunta Comunale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dello appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.

La presidenza sarà attribuita al Sindaco in ossequio al disposto dell'art. 30 dello Statuto Comunale.

Il supporto amministrativo sarà assicurato da un dipendente dell'Ente con funzioni di Segretario che avrà il compito di convocare la Commissione e di curare la stesura dei verbali oltre altri adempimenti eventualmente necessari.

Tale Commissione che svolge compiti di pubblico interesse è equiparata alle Commissioni istituzionali dell'Ente e quindi per ciascuna seduta verrà riconosciuto ad ogni componente, compreso il Segretario di Commissione un gettone di presenza nella misura fissata dalla Legge per la partecipazione dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio Comunale.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione Giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni sostanziali possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.

ART. 12

Commissione Giudicatrice - Modalità operative

Nella sua veste di ordine collegiale e nella sua qualificazione tecnica essa impronterà il proprio lavoro al fine di interpretare nel miglior modo possibile le esigenze dell'Amministrazione tenuto conto dei contenuti del bando appalto/concorso, del progetto di massima dove esista o delle indicazioni prescritte per la partecipazione. Al riguardo e nel rispetto delle "par condicio" dei concorrenti potrà esercitare le seguenti facoltà:

- richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentino un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;
- proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
- non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto/concorso quel termine di paragone fra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse.

ART. 13

Trattativa privata

La trattativa privata diretta è da considerarsi strumento eccezionale rispetto agli istituti vigenti sia per quanto riguarda assegnazioni di forniture e/o servizi.

Essa potrà trovare applicazione ove ne ricorrano gli estremi così come indicato all'art. 5 che precede.

Va detto tuttavia che l'esigenza di conferire snellezza operativa all'attività dell'Ente con riguardo a lavori e forniture, suggerisce di utilizzare tale

15.000.000

istituto nel caso di assegnazione di valori d'importo inferiore a lire 15.000.000 e nel caso di assegnazione di forniture/servizi od alienazioni di valori non superiori ciascuna a detto importo.

In tale caso però la trattativa privata dovrà essere di norma preceduta da una interpellazione plurima di ditte operanti nel settore.

La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione alla gara nonché termini e modalità prescritte per l'inoltro delle offerte.

Il criterio per l'assegnazione dei lavori o delle forniture o dei servizi sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa salvo casi particolari da prevedere volta per volta nelle lettere di invito.

Le proposte presentate verranno aperte ed esaminate contemporaneamente. Di ciò viene data comunicazione alle ditte invitate.

ART. 14

Forniture e prestazioni di carattere minuto o urgente

1.000.000

Le modalità di scelta del contraente per le forniture e le prestazioni in oggetto sono quelle previste in linea generale dal presente Regolamento.

Tuttavia le spese minute di importo non superiore a lire 1.000.000 che si rendano necessarie in relazione al normale funzionamento del Comune e che rientrino nell'ambito degli importi complessivi impegnati con le deliberazioni di approvazione dei piani di approvvigionamento di cui al Regolamento per il funzionamento dei servizi di Economato, potranno essere disposte direttamente con ordinativi a firma del responsabile dell'Economato e del Sindaco o suo delegato.

5.000.000

Analogamente in caso di urgenza all'ordinazione delle forniture e prestazioni si può provvedere con ordinativi a firma dell'Economo e del Sindaco o suo delegato per una spesa fino a lire 5.000.000, previo regolare impegno assunto dalla Ragioneria, qualora la spesa non rientri già nell'ambito de-

gli importi complessivi impegnati con le deliberazioni di approvazione dei piani di approvvigionamento di cui al citato Regolamento per i servizi di Economato.

ART. 15

Lavori e provviste in economia in materia di opere pubbliche

1. I lavori che, di norma, verranno eseguiti in economia sono i seguenti:

a) Per le strade comunali:

la manutenzione ordinaria delle strade stesse, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, il discigliamento delle banchine, la regolazione delle scarpate.

b) Per le acque pubbliche:

la piccola manutenzione ordinaria degli acquedotti, delle fontane e dei pozzi.

c) Per le proprietà comunali:

- 1) la piccola manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà comunale;
- 2) la piccola manutenzione ordinaria e riparazione dei mobili, macchine ed attrezzi di proprietà comunale.

d) Per i materiali, gli impianti ed i servizi adibiti ad uso pubblico:

- 1) la piccola manutenzione ordinaria dei giardini, viali passeggi, e piazze pubbliche, nonché dei residuati stradali caduti in uso pubblico;
- 2) la piccola manutenzione ordinaria dei cimiteri.

2. I lavori e le provviste in economia possono venire eseguite:

- a) con sistema detto "in amministrazione diretta", e cioè impiegando operai dipendenti dell'Amministrazione con utilizzo di materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima;

b) col sistema dei "cottimi fiduciari";

c) col sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

3. Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi in economia, sia in amministrazione diretta che a cottimo fiduciario, ovvero col sistema misto, deve essere previamente deliberato in conformità agli artt. 32 e 35 della Legge 8.6.1990, n. 142.

Al riguardo verrà redatta una perizia sommaria per lavori, opere e provviste non superiori a nette lire 20.000.000.

20.000.000

4. Per i lavori in economia, in amministrazione diretta tutte le somministrazioni, provviste, ecc. verranno fatte esclusivamente a mezzo di regolari ordinativi a firma della Direzione Lavori da staccarsi da apposito registro a madre e figlia depositato nell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Al principio di ogni anno, l'Amministrazione comunale provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che presumibilmente prevede di impiegare durante l'anno nei lavori in economia in amministrazione diretta, salvo i conguagli previsti dalla legge.

Annua

6. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista o del servizio.

7. Quando viene deliberato che l'esecuzione dei lavori, delle provviste ed opere sia effettuata con il sistema dei cottimi fiduciari, tra il dirigente responsabile del servizio ed il cottimista, o i cottimisti prescelti, su proposta dell'Ufficio Tecnico e conforme decisione dell'Amministrazione, tra ditte idonee per competenza e moralità ai sensi della Legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, viene stipulata apposita convenzione scritta, nella quale saranno indicati:

- a) l'elenco dei lavori, delle amministrazioni e delle opere;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura dell'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine entro il quale i lavori, le opere e le somministrazioni, devono essere utilizzate;
- e) le modalità e le epoche di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione Comunale di provvedere d'Ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti, nel modo indicato dall'art. 27 del R.D. 25.5.1895, n. 350.

Nella suddetta convenzione, redatta in bollo competente, e che in caso d'uso sarà assoggettata a registrazione, si farà inoltre risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro le invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

Il cottimista dovrà pure esplicitamente impegnarsi alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro femminile.

8. I lavori eseguiti in economia saranno annotati se eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto, a cura della Direzione Lavori. I documenti contabili, oltre al libretto delle misure, saranno costituiti dalle fatture debitamente liquidate dalla Direzione Lavori.

ART. 16

Annullamento di una gara

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi esterni che ciò può comportare, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

ART. 17

Spese contrattuali

Per le spese contrattuali poste a carico del privato contraente necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, questi sarà invitato a versare alle casse comunali un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata

prevista dall'art. 98 della Legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della Legge 27.12.1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente aumenta degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Per le spese di contratti a carico del Comune si procederà secondo le disposizioni generali di legge regolanti i vari tipi di contratti che si andranno a stipulare ovvero secondo le norme generali di contabilità.

ART. 18

Depositi cauzionali

Per la partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento di forniture verrà richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione saranno indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso invece di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale forma di garanzia non è più dovuta essendo stata abolita in applicazione dell'art. 5 della Legge 8.10.1984, n. 687.

Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione della fornitura vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.

L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta la prescrizione dell'art. 6 della Legge 10.12.1981, n. 741 e 10.6.1982, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.2.1959, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R.D. 8.2.1923, n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della Legge 10.2.1981, n. 741, che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

ART. 19

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti fra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a riforma.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla Legge con motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

ART. 20

Publicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della Legge 19.3.1990, n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

ART. 21

La stipulazione del contratto

La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire nelle forme sottoindicate:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio rogante;
- in forma pubblica amministrativa per i contratti di cui al I° comma art. 87 T.U.L.C. e P. 1934, n. 383 fatto salvo dall'art. 64 della Legge 8.6.1990, n. 142;
- per scrittura privata firmata dall'offerente e dal Sindaco rappresentante l'Amministrazione che ha curato l'affidamento ai sensi dell'art. 47 R.D. 2440 del 18.11.1923 e del disposto dell'art. 30 dello Statuto Comunale, senza necessità dell'intervento dell'Ufficiale rogante.

Per i contratti stipulati per scrittura privata allo scopo di snellire il lavoro d'ufficio verrà usato il criterio della sottoscrizione per accettazione del provvedimento deliberato da parte dell'affidatario e

del rappresentante dell'Amministrazione.

L'Ufficio contratti provvederà per la loro iscrizione a repertorio e per questi contratti non verranno richieste spese contrattuali per diritto di rogito, salve altre spese eventuali che dovessero far carico al contraente privato.

L'adempimento alla stipulazione dovrà avvenire nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione nella lettera di comunicazione (raccomandata r.r.) all'affidatario.

Per i contratti in forma pubblica amministrativa afferenti opere pubbliche, decorso il termine indicato l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto ed attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della Legge 8.10.1984, n. 687, nonchè tutte le altre azioni da porre in essere per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 22

Il rogito a mezzo del Segretario o di chi ne fa le veci

I contratti conseguenti a pubblici appalti, i contratti finalizzati a tale scopo, nonchè tutti gli atti ai quali occorre conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune o da chi ne fa le veci che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'Ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa, nonchè a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

Il Segretario Comunale curerà altresì l'iscrizione a repertorio dei contratti stipulati per scrittura privata.

ART. 23

I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal Segretario e conseguenti a contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della Legge 8.6.1942, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni i diritti di rogito nella misura di legge.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'Ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

ART. 24

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali e generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del Codice Civile, ove applicabili.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la Legge 20.3.1865, n. 2248 all. F, il Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudo dei Lavori Pubblici, approvato con R.D.

25.5.1895, n. 350, il Capitolato Generale per l'Appalto di opere del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre Leggi Statali, Regionali, Regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare in difformità od in contrasto con esso.

COMUNE DI MONTALDO ROERO - PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

MODIFICAZIONE ARTT. 8 E 11

ART. 8

Licitazione privata - Definizione

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

L'avviso di licitazione verrà pubblicato in conformità alle vigenti disposizioni con riferimento al valore posto a base d'asta.

Si attua in conformità alle norme di legge di cui all'art. 5 e la lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione nonchè termini e modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

La gara verrà presieduta dal Segretario Comunale che sarà assistito da un impiegato del Comune con le funzioni di segretario.

La gara si svolgerà alla presenza di due testimoni.

ART. 11

La Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice di appalto/concorso ha quindi il compito, nell'ambito di parametri predeterminati, di esaminare e valutare le offerte presentate assegnando per ogni elemento di valutazione un punteggio discrezionale compreso fra il minimo ed il massimo già in



precedenza fissati proponendo poi all'Amministrazione la graduatoria di merito. I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno essere esplicitati attraverso appositi verbali redatti in modo chiaro e motivato. Le conclusioni della Commissione Giudicatrice non saranno comunque vincolanti per l'Amministrazione Comunale che con provvedimento motivato potrà modificarle o rigettarle.

La Commissione Giudicatrice deve essere nominata con apposito atto della Giunta Comunale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.


La Presidenza sarà attribuita al Segretario Comunale.

Il supporto amministrativo sarà assicurato da un dipendente dell'Ente con funzioni di Segretario che avrà il compito di convocare la Commissione e di curare la stesura dei verbali oltre altri adempimenti eventualmente necessari.

Tale Commissione che svolge compiti di pubblico interesse è equiparata alle Commissioni istituzionali dell'Ente e quindi per ciascuna seduta verrà riconosciuto ad ogni componente, compreso il Segretario di Commissione un gettone di presenza nella misura fissata dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri Comunali alle sedute del Consiglio Comunale.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione Giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni sostanziali possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.



E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.